



Prot. n. 32510  
Tit. I cl. 1 fasc. 1

Udine, 04.10.2018

A tutto il personale tecnico amministrativo  
e, p.c.: ai Responsabili di struttura

**OGGETTO: CCNL Istruzione e Ricerca 19.04.2018 – novità in materia di permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 48) e di assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art.51)**

Il CCNL Istruzione e Ricerca stipulato in data 19.04.2018 ha previsto una nuova disciplina su aspetti del rapporto di lavoro legati alle relazioni sindacali, ai permessi e alle assenze, al codice disciplinare e ai rapporti di lavoro flessibile.

Con la presente nota si intende richiamare l'attenzione delle SS.VV sulle novità principali introdotte in materia di permessi e assenze dagli artt. 48 e 51 citati in oggetto. Si fa presente che tali norme si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

**Art. 48 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari**

Si tratta dei permessi pari a 18 ore annue, già previsti dall'art. 30, comma 2, del CCNL Università 16.10.2008, ma con le seguenti novità:

- non vi è più la necessità di allegare documentazione alla richiesta di permesso, ma vanno comunque indicati i motivi e le ragioni che costituiscono il presupposto legittimante per la concessione del medesimo;
- in caso di fruizione del permesso orario per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è sempre di 6 ore (durata convenzionale), ai sensi del comma 2, lett. e), dell'art.48, anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore. Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.
- il monte ore annuo di 18 ore è soggetto a riproporzionamento in tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale, orizzontale e misto) o di inizio del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e fruizione del permesso orario per l'intera giornata lavorativa, oltre al riproporzionamento del monte ore annuo, si ritiene che l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente non debba essere di 6 ore (durata convenzionale) ai sensi del comma 2, lett. e), del citato art.48 ma debba tener conto dell'orario di lavoro giornaliero del dipendente: es. in caso di part time orizzontale al 50% con prestazione lavorativa di 1 giorno da 4 ore e di 4 giorni da 3 ore e 30 minuti l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è rispettivamente di 4 ore e 3 ore e 30 minuti anziché di 6 ore.

**Art. 51 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici**

I commi da 1 a 10 dell'art. 51 introducono una nuova tipologia di permessi riconoscendo 18 ore annue fruibili su base sia giornaliera che oraria per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Il monte ore annuo di 18 ore è soggetto a riproporzionamento in tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale, orizzontale e misto).



Il dipendente che intende fruire dei permessi deve darne preavviso al Responsabile della struttura entro un termine di almeno tre giorni; nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità il preavviso può essere dato anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del permesso.

L'assenza lavorativa per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, va giustificata con la relativa attestazione di presenza da parte del medico o della struttura sanitaria, anche privata.

Trattandosi di un istituto del tutto nuovo si ritiene possibile avvalersi per intero delle 18 ore annuali entro il 31.12.2018.

Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'art.51 disciplina inoltre nei commi 11, 12 e 14 altre e diverse casistiche, tra cui:

- il caso in cui la visita, la terapia o l'esame siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
- il caso in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
- il caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Le situazioni rappresentate nei commi 11, 12 e 14 sono caratterizzate da uno stato di incapacità lavorativa presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia; in tali casi l'assenza è imputata a malattia e non è fruibile il permesso ad ore; l'assenza andrà giustificata come segue:

- ✓ comma 11: certificato medico + attestazione presenza;
- ✓ comma 12: attestazione di presenza recante anche indicazione sulla conseguente incapacità lavorativa
- ✓ comma 14: unica certificazione medica iniziale + singole attestazioni presenza

Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell'art. 51 in esame, si rinvia ad apposita tabella (allegato 1).

Si invitano le SS.VV. a prendere conoscenza del contenuto degli artt. 48 e 51 (allegato 2) e dei modelli per giustificare i suddetti permessi (allegati 3 e 4).

Per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente nota, si invita a contattare l'Ufficio personale tecnico amministrativo via mail [presenze@uniud.it](mailto:presenze@uniud.it) o ai numeri di telefono 0432/556336 – 556327 – 556332.

Distinti saluti.

**Direzione Risorse Umane e Affari generali**  
f.to Il Dirigente dott. Fabio Romanelli



Allegato 1

**QUADRO DI SINTESI DELLA DISCIPLINA ART. 51 CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 19.04.2018**

TIPOLOGIE ASSENZA	RIF.	RIDUCE MONTE ORE ANNUO?	DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?	SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?	COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, <b>di durata inferiore</b> all'intera giornata lavorativa	Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15	SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)	NO	SI (con le modalità di cui all'art. 51, comma 4)	ATTESTAZIONE PRESENZA CON INDICAZIONE ORARIA
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, <b>di durata pari</b> all'intera giornata lavorativa	Commi precedenti e Comma 5	SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa)	SI	SI (con le modalità di cui all'art. 51, comma 4)	ATTESTAZIONE PRESENZA CON INDICAZIONE ORARIA
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto	Comma 11	NO	SI	SI	CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse	Comma 12	NO	SI	SI	ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITÀ LAVORATIVA
Assenze per l'espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta	Comma 14	NO	SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 35, comma 14 del CCNL 16.10.2008)	SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 35, comma 14 del CCNL 16.10.2008)	UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA



Allegato 2

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA  
TRIENNIO 2016 – 2018**

**Art. 48**

**PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI**

1. Al dipendente, possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
  - a) non riducono le ferie;
  - b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
  - c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
  - d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  - e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  - f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 2, del CCNL del comparto Università del 16/10/2008.

**Art. 51**

**ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI  
DIAGNOSTICI**

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
  - a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
  - b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è



imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett.b).

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università.

16. Il presente articolo sostituisce la previsione di cui all'art. 34, comma 1, del CCNL comparto Università del 16/10/2008, III e IV capoverso



Allegato 3

## PERMESSI RETRIBUITI

Da compilare e spedire tramite posta interna o mail (presenze@uniud.it) all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo c/o DARU

**FINALITÀ:** La presente scheda è finalizzata alla registrazione di permessi retribuiti

Il/la dipendente: \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_

Invia la/le richiesta/e di permesso retribuito come sotto specificato e dichiara di essere a conoscenza delle norme contrattuali e regolamentari interne in vigore riguardo alla fruizione di detti permessi.

### Permesso per concorsi o esami (art.47, c. 1,lett.a) CCNL 19/04/18) (max 8 gg/anno)

Il giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

(allegare: attestato o dichiarazione originale)

### Permesso orario retribuito per particolari motivi personali o familiari (art.48 CCNL 19/04/18) (max 18 ore/anno)

Dal giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Dal giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

MOTIVAZIONE: \_\_\_\_\_

### Permesso per gravi motivi familiari (art.4 c.1 legge 53/2000) (max 3 gg/anno)

Dal giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(allegare: documentazione attestante la grave infermità)

### Permesso per lutto (art.47, c. 1,lett.b) CCNL 19/04/18) (max 3 gg/evento da fruire entro 7 gg. lavorativi dal decesso)

Dal giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(allegare: dichiarazione sostitutiva o certificato di morte)

### Permesso per matrimonio (art.47, c. 2, CCNL 19/04/18) (15 gg. consecutivi da fruire entro 45 gg. dalla data in cui è stato contratto il matrimonio)

Dal giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(allegare: autocertificazione)

### Permesso per L.104/92 (max 3 gg/mese o 18 ore/mese)

per me stesso      per assistere il seguente familiare: \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il Dipendente dichiara altresì che il Responsabile della Struttura è stato informato preventivamente dell'assenza.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dipendente \_\_\_\_\_



Allegato 4

**ASSENZA PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI  
(Art. 51 CCNL del 19/04/2018, commi da 1 a 10 -max. 18 ore/anno)**

Il/la dipendente: \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_

dichiara che ha effettuato:

- visite
- terapie
- prestazioni specialistiche o esami diagnostici

in data \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

dichiara di essere a conoscenza delle norme contrattuali e regolamentari interne in vigore riguardo alla fruizione di detto permesso;

dichiara che il Responsabile della Struttura è stato avvisato

- con un termine di preavviso di almeno tre giorni.
- nelle 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro per particolare e comprovata urgenza o necessità.

Allega attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Data \_\_\_\_\_ Firma del dipendente \_\_\_\_\_